

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2231 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione della 6-fitasi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Kaesler Nutrition GmbH ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui chiede di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione figurante nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Lohmann Animal Nutrition GmbH, titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi 6-fitasi, ha modificato il proprio nome commerciale in «Kaesler Nutrition GmbH» con efficacia a decorrere dal 3 luglio 2017. Il richiedente ha presentato gli opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
- (3) La modifica proposta del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Al fine di consentire alla Kaesler Nutrition GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare il nome del titolare dell'autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329.
- (5) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche previste dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione in cui l'additivo per mangimi 6-fitasi, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, che sono conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH»;
- 2) nell'allegato, nella seconda colonna della tabella intitolata «Nome del titolare dell'autorizzazione», il nome «Lohmann Animal Nutrition GmbH» è sostituito da «Kaesler Nutrition GmbH».

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 5).

*Articolo 2***Misure di transizione**

L'additivo per mangimi 6-fitasi indicato nell'allegato del regolamento (UE) 2016/329, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, che sono prodotti ed etichettati prima del 25 dicembre 2017 in conformità alla norme vigenti prima del 25 dicembre 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
